

Gazzetta ufficiale

L 294

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
24 ottobre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2012 della Commissione, del 19 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Filderkraut / Filderspitzkraut (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 976/2012 della Commissione, del 23 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombrato assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010** 3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 977/2012 della Commissione, del 23 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

DECISIONI

2012/656/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC** 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2012/657/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, relativa alla nomina di un membro titolare austriaco e di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni** 8
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 927/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che fissa il termine per il caso di sottoutilizzo delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 293 del 23.10.2012)** 9



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Filderkraut / Filderspitzkraut (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Filderkraut / Filderspitzkraut", presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 44 del 16.2.2012, pag. 45.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Filderkraut / Filderspitzkraut (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 976/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010⁽²⁾, stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (in prosieguo «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2011 deve essere ridotto di 4 500 tonnellate.
- (2) Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che il contingente di pesca per lo sgombro che può essere assegnato alla Spagna per il periodo 2012-2015 e, se del caso, per gli anni successivi, debba essere ridotto, rispettivamente, di 5 500 tonnellate per il 2012, 9 748 tonnellate per il 2013 e 9 747 tonnellate per il 2014 e il 2015 e, se necessario, per gli anni successivi.
- (3) Il 21 dicembre 2011 le autorità spagnole hanno informato la Commissione riguardo al fatto che il contingente di pesca per lo sgombro per il 2011 non era stato completamente utilizzato e hanno chiesto alla Commissione di tenere conto del quantitativo non utilizzato allo scopo di compensare il superamento del contingente di sgombro nel 2010, come disposto dal regolamento (UE) n. 165/2011. Il quantitativo non utilizzato ammonta a 5 755 tonnellate.
- (4) La Spagna, inoltre, aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro a essa assegnato per il 2011 fosse riportata all'anno successivo.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 319/2012 della Commissione, del 13 aprile 2012, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2012 alcuni quantitativi riportati nel 2011 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁽⁴⁾, ha riportato 2 511 tonnellate del contingente di pesca non utilizzate della Spagna nel 2011 al 2012. Di conseguenza, il quantitativo residuo non utilizzato del 2011 ammonta a 3 244 tonnellate.
- (6) È opportuno utilizzare il quantitativo di 3 244 tonnellate al fine di riprogrammare le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011. Occorre aggiungere tale quantitativo alla detrazione del 2011, che ammonta a 7 744 tonnellate, e contemporaneamente sottrarlo dalla detrazione degli anni successivi.
- (7) La Spagna ha chiesto che il quantitativo non utilizzato venga sottratto dalle detrazioni del 2013 e del 2014. Ciò è compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 165/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 104 del 14.4.2012, pag. 2.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock	Contingente iniziale 2010 (*)	Contingente 2010 modificato	Catture 2010 accertate	Differenza contingente-catture (superamento del contingente)	Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento (*) 2)	Detrazione 2011	Detrazione 2012	Detrazione 2013	Detrazione 2014	Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi
MAC/8C3411	27 919	24 604	44 225	- 19 621 (79,7 % del contingente 2010)	- 39 242	7 744	5 500	8 126	8 125	9 747

(*) Regolamento (UE) n. 53/2010.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 977/2012 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	32,3
	MA	58,6
	MK	36,4
	ZZ	42,4
0707 00 05	MK	30,8
	TR	122,6
	ZZ	76,7
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	87,6
	CL	85,7
	TR	86,6
	ZA	88,2
	ZZ	87,0
0806 10 10	BR	282,8
	MK	80,9
	TR	142,2
	ZZ	168,6
0808 10 80	AR	216,2
	CL	133,2
	MK	29,8
	NZ	141,2
	ZA	142,9
	ZZ	132,7
0808 30 90	CN	58,8
	TR	112,5
	ZZ	85,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC

(2012/656/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 1997 il governo della Repubblica democratica popolare del Laos (RDP del Laos) ha presentato domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso.
- (2) Un gruppo di lavoro sull'adesione della RDP del Laos è stato istituito il 19 febbraio 1998 con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la RDP del Laos e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato una vasta serie di impegni da parte della RDP del Laos in materia di apertura del mercato che rispondono alle richieste dell'Unione e sono in linea con il livello di sviluppo della RDP del Laos.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della RDP del Laos all'OMC.
- (5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella RDP del Laos.

(6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

(7) A norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC, stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

(8) Occorre quindi definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della RDP del Laos all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC è favorevole all'adesione stessa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 ottobre 2012****relativa alla nomina di un membro titolare austriaco e di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni**

(2012/657/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Markus LINHART.
- (3) Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Hannes WENINGER a membro titolare del Comitato delle regioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro titolare:

— sig. Hannes WENINGER, *Geschäftsführender Gemeinderat und Abgeordneter zum Nationalrat*

e

b) quale membro supplente:

— sig. Markus LINHART, *Bürgermeister*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. ALETRARIS

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 927/2012 del Consiglio del 16 luglio 2012 che fissa il termine per il caso di sottoutilizzo delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 del 23 ottobre 2012)

Nel sommario e a pagina 1, il titolo:

anziché: «regolamento (UE) n. 927/2012 del Consiglio del 16 luglio 2012 ...»,

leggi: «regolamento (UE) n. 972/2012 del Consiglio del 16 luglio 2012 ...».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

